Pubblicato il 05/10/2017

Sent. n. 4629/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Nutis s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Napoli, viale Gramsci, 23;
Giovanni Iovine, in proprio e in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società Nutis a r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Torrese e Rosalia Starace, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, via Niutta,36;
contro
il Comune di Santa Maria La Carità, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rosanova, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gianluca Actis in Napoli, via S. Lucia, n. 107;
nei confronti di
Mascolo Salvatore e Mascolo Domenico, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Elia Fiore e Vincenzo Maione, legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R., in Napoli, piazza Municipio,64;
per l'annullamento
- della disposizione n. 5 del 27 gennaio 2016, prot. n. 1180, cui tramite il Funzionario Dirigente del Servizio antiabusivismo del Comune di Santa Maria La Carità, ha ingiunto, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, al sig. Iovine Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Nutis s.r.l. con sede in S. Maria La Carità, alla via Bardascini n° 18, e di conduttore dei locali, al sig. Mascolo Salvatore, nudo proprietario dell'immobile, ed al sig. Mascolo Domenico, usufruttuario dell'immobile, "di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cure e spese… con la demolizione di tutte le opere abusive innanzi descritte..";
- dell'atto prot. n. 1660 dell'8 febbraio 2016, emanato dal responsabile del II° Settore amministrativo del Comune di Santa Maria La Carità, recante, nei sensi di cui alla parte motiva dell'atto stesso, l'annullamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 1 del 7 maggio 2015, prot. 6379, rilasciata in favore del sig. lovine Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della Nutis s.r.l. e di conduttore dei locali siti alla via Bardascini, n° 18 del territorio comunale (di quelli, cioè, di cui al primo provvedimento gravato);
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 27.9.2016:
- del provvedimento prot. n. 7658 del 31.5.2016, notificato il 10.6.2016, recante il diniego della richiesta di accertamento di conformità, inoltrata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 3307 del 10.3.2016 per interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo presso l'immobile sito in via Baldascini n. 18 B

nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria La Carità, di Domenico Mascolo e di Salvatore Mascolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti la società Nutis a r.l., esercente l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti dolciari e del caffè in Comune di Santa Maria La Carità, in via Bardascini n. 18, si duole dell'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili: a) della disposizione n. 5 del 27.1.2016, prot. n. 1180 con la quale l'Amministrazione comunale di Santa Maria La Carità le ha ingiunto, in qualità di conduttrice dei locali siti alla via Bardascini n. 18 unitamente ai sigg.ri Salvatore Mascolo, quale nudo proprietario dell'immobile, e Domenico Mascolo, quale usufruttuario, di ridurre in pristino il predetto fabbricato mediante la demolizione delle "opere abusive" realizzate al suo interno e, segnatamente, di una serie di opere "atte anche al cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che non trovano riscontro in un alcun titolo abilitativo rilasciato da questo ente, né richiesto dal proprietario, né eventualmente dal conduttore dei locali"; b) della disposizione prot. n. 1660 dell'8.2.2016 recante l'annullamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 1 del 7 maggio 2015, prot. 6379, rilasciata in favore del sig. lovine Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della società e di conduttore dei locali descritti; c) del provvedimento prot. n. 7658 del 31.5.2016 recante il rigetto della richiesta di accertamento di conformità, proposta ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 con istanza prot. n. 3307 del 10.3.2016.
1.1. Secondo la prospettazione di parte ricorrente i predetti provvedimenti sarebbero viziati sotto molteplici profili: in particolare per quanto riguarda il primo atto gravato viene dedotta la violazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per le conseguenze che scaturirebbero dalla presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, mentre per quanto concerne il secondo provvedimento se ne lamenta l'illegittimità per incompetenza essendo stato l'annullamento della A.U.A. disposto, in asserita violazione degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 59/2013, da parte del Comune resistente invece che della Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli).
2. Il Comune di Santa Maria La Carità, costituito in giudizio, ha replicato alle censure di parte ricorrente, sostenendone l'infondatezza e concludendo per il rigetto del gravame.
3. Mascolo Domenico e Mascolo Salvatore, costituiti in giudizio, non hanno contestato la legittimità dell'ordine di demolizione di cui sono anch'essi destinatari, dichiarandosi pronti ad eseguirlo, come già comunicato al Comune di S. Maria La Carità attraverso il deposito di apposita SCIA.
4. Con l'ordinanza cautelare n. 597 del 19.4.2016 la Sezione ha accolto la domanda di misure cautelari, ravvisando la sussistenza del *fumus* con riguardo alla dedotta "incompetenza del S.U.A.P. del Comune a disporre l'annullamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)".
5. Con l'ordinanza collegiale n. 657 del 31.1.2017 la Sezione ha preso atto di quanto dichiarato nel corso dell'udienza di discussione dal difensore dei sigg.ri Salvatore e Domenico Mascolo, rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario dell'immobile oggetto di causa, circa l'avvenuto rilascio dell'edificio in questione da parte della società ricorrente nel mese di dicembre 2016, a seguito di provvedimento emesso dal giudice ordinario, nonché dell'intervenuta riduzione in pristino dei luoghi mediante eliminazione delle opere contestate come abusive. La Sezione ha, quindi, ordinato

“alla parte più diligente di depositare presso la Segreteria una relazione sulle predette circostanze, corredata dalla documentazione relativa alla vicenda giurisdizionale (ad esempio eventuale provvedimento di convalida di sfratto, verbale di rilascio dell’immobile), nonché documentazione, se esistente, concernente l’attuale stato dei luoghi”.
6. Alla pubblica udienza del 27.6.2017, preso atto dell’ottemperanza all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Occorre, in primo luogo, esaminare la questione, sollevata d’ufficio dalla Sezione con l’ordinanza collegiale n. 657 del 31.1.2017, circa la persistenza dell’interesse a ricorrere per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, a seguito dell’avvenuto rilascio da parte della società ricorrente dell’edificio nel quale esercitava la propria attività artigianale e commerciale, in forza dell’ordinanza n. 3078 del 4.7.2016 del Tribunale di Torre Annunziata, nonché dell’intervenuta riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere contestate come abusive.
7.1. Il Collegio ritiene, infatti, come già affermato nella citata ordinanza collegiale, che la qualità di conduttore dell’immobile e la disponibilità dello stesso siano presupposti imprescindibili perché persista un interesse a ricorrere sia per quanto attiene agli atti di natura edilizia che per quanto concerne l’atto relativo all’annullamento dell’A.U.A..
7.2. E’ pacifico, in quanto documentalmente provato e non contestato, che la società ricorrente abbia rilasciato in data 7.12.2016 l’immobile sito in Comune di Santa Maria La Carità, in via Bardascini n. 18, libero da persone e cose in ottemperanza all’ordinanza n. 3078, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 4.7.2016 (cfr. verbale di rilascio dell’immobile del 7.12.2016, depositato dai controinteressati sigg.ri Mascolo in data 16.3.2017).
7.3. Dalla documentazione depositata in data 10.2.2017 dal Comune resistente si evince, inoltre, che il sig. Giovanni Iovine, quale legale rappresentante della Nutis s.r.l., ha comunicato con nota prot. n. 16778 del 16.12.2016 di aver provveduto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione in data 10.11.2016 delle opere contestate come abusive con l’ordinanza n. 5 del 27.1.2016, anch’essa oggetto di impugnazione.
Tale circostanza di fatto risulta accertata anche dal personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Santa Maria La Carità che ha eseguito un sopralluogo presso il predetto fabbricato in data 18.1.2017.
8. Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio non ritiene di poter condividere la prospettazione di parte ricorrente che nella memoria depositata in data 30.3.2017 afferma la persistenza del proprio interesse a ricorrere e a ottenere una decisione sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati in considerazione della natura provvisoria dell’ordinanza di rilascio n. 3078/2016, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell’art. 665 c.p.c., poiché la temporanea indisponibilità dell’immobile non farebbe venire meno l’interesse della Nutis s.r.l. a rientrarne in possesso.
8.1. Ad avviso del Collegio, infatti, la natura provvisoria dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 665 c.p.c. e l’interesse a rientrare nella disponibilità dell’immobile sito in via Bardascini n. 18 radicano l’interesse ad agire della società ricorrente nella causa per sfratto, pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata, ma non sono idonei a far ritenere ancora esistente l’interesse della parte ricorrente alla decisione della presente controversia.
8.2. Secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, l’azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal *quisque de populo* in rapporto all’esercizio dell’azione amministrativa; b) l’interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 c.p.c.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto

controverso dal lato attivo o passivo (cfr. tra le tante Cons. Stato, VI, 2.3.2015, n. 994; Cons. Stato, III, 3.2.2014, n. 474; Cons. Stato, V, 23.10.2013, n. 5131).
8.3. Deve essere, pertanto, ribadito che la mera titolarità di un interesse protetto (di tipo sia oppositivo che pretensivo) non giustifica l'azione giudiziale, quando tale interesse non sia originariamente leso ovvero non sia più leso dall'atto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini del reale perseguimento di un bene della vita.
Orbene, nel caso di specie il rilascio dell'immobile sito in via Bardascini n. 18 da parte della società ricorrente e la riduzione in pristino delle opere abusivamente realizzate hanno indubbiamente inciso sulla persistenza in capo alla società Nutis dell'interesse a ricorrere, giacché non consentono, ad avviso del Collegio, di ravvisarne quell'attualità che costituisce invece la condizione necessaria dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, VI, 2.3.2015, n. 994), applicabile anche nel giudizio amministrativo in forza dell'art. 39 c.p.a..
8.3.1. In particolare la spontanea riduzione in pristino delle opere contestate come abusive con l'ordinanza n. 5/2016, comunicata dal sig. Iovine con nota prot. n. 16778 del 16.12.2016, ha fatto venire meno l'interesse all'annullamento del provvedimento sanzionatorio, non essendo ormai più esistenti gli interventi privi dei titoli legittimanti, così come quello all'annullamento del rigetto dell'accertamento di conformità. E', infatti, non revocabile in dubbio che la demolizione delle opere *de quibus* ha determinato il venir meno dell'interesse a vedere eliminati dal mondo giuridico sia il provvedimento che ne ingiungeva la riduzione in pristino che quello che ne denegava la sanabilità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
8.3.2. Analogo discorso deve essere seguito anche per il provvedimento con il quale è stata annullata l'A.U.A. rilasciata alla società ricorrente, giacché qualora anche quest'ultima, all'esito del procedimento di sfratto, vedesse riconosciuto il proprio diritto di rientrare nel possesso dell'immobile, sito in via Bardascini n. 18, la Nutis dovrebbe, comunque, chiedere una nuova autorizzazione avendo nel frattempo modificato lo stato dei luoghi e la conformazione dell'immobile, mediante la demolizione delle opere funzionali all'esercizio dell'attività artigianale, nonché avendo provveduto a trasferire tutti i mezzi strumentali in Comune di Scafati, ove è stata delocalizzata l'attività di torrefazione, come affermato nella memoria di parte ricorrente depositata il 30.3.2017, e a chiedere tutte le prescritte autorizzazioni per la nuova sede.
8.3.3. Del resto qualora anche parte ricorrente rientrasse nella disponibilità dell'immobile oggetto di causa non sarebbe possibile avvalersi delle precedenti autorizzazioni, rilasciate sulla base di circostanze di fatto pacificamente modificate rispetto al momento dell'adozione degli originari atti abilitativi.
8.4. Ne discende che, alla luce di tutte le rammentate circostanze di fatto e di diritto sopravvenute nel corso della presente controversia, ad avviso del Collegio non persiste più l'interesse a ottenere una decisione di annullamento dei provvedimenti impugnati in assenza di un'utilità attuale della stessa.
9. Tanto premesso è, invece, indubbio che permanga in capo alla società ricorrente l'interesse ad una pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell'attività amministrativa illegittima, avanzata sia con il ricorso introduttivo che con i successivi motivi aggiunti.
10. Secondo la prospettazione di parte ricorrente i provvedimenti impugnati e, in particolare l'annullamento dell'autorizzazione ambientale, sarebbero stati la causa di gravi ed enormi disagi in termini di danni economici, sia sotto il profilo delle spese affrontate per delocalizzare l'attività artigianale e commerciale, sia sotto il profilo della perdita di *chance* per l'impossibilità di rispettare gli ordini assunti nelle more e per quella di accettare nuove commesse, sia, infine, per il danno all'immagine subito.
10.1. I predetti danni sono stati quantificati dalla società ricorrente in euro 501.080,00 per il fermo produttivo e per il conseguente trasferimento della struttura aziendale dal Comune di Santa Maria La Carità al Comune di Scafati, come da relazione tecnica redatta dal perito di parte e depositata in data 14.12.2016.

10.2. In via subordinata, la società ricorrente ritiene che, a prescindere dall'esito del giudizio sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, le spetterebbe comunque il risarcimento del danno da legittimo affidamento per inosservanza da parte della P.A. procedente del proprio potere di controllo nel procedimento iniziato sin dal 2007 per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva, negligenza che avrebbe comportato l'assoluta imprevedibilità dell'azione di repressione posta in essere dal Comune di Santa Maria La Carità con il conseguente danno per la Nutis consistente nell'impossibilità di programmare la tempistica dei propri investimenti, avendo fatto affidamento sugli atti abilitativi rilasciati in precedenza.
10.3. In via ulteriormente subordinata la società ricorrente ha, infine, chiesto l'applicazione dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 e la liquidazione in suo favore dell'indennità prevista dalla citata disposizione per i danni subiti dall'attività amministrativa repressiva, qualora la stessa fosse considerata legittima.
11. La domanda di risarcimento dei danni non è fondata e va disattesa per le seguenti ragioni.
12. Dalla documentazione versata agli atti si evince che, a seguito del sopralluogo eseguito in data 20.10.2015 dal personale del Servizio antiabusivismo del Comune resistente, è stata accertata, in assenza dei prescritti titoli, la realizzazione delle seguenti opere: "all'interno di un capannone preesistente veniva realizzata una struttura portante sia orizzontale che verticale in ferro, delle dimensioni di circa mt. 10,20 x mt. 4,80 su due livelli sfruttando l'altezza interna del capannone. Il piano terra avente altezza interna di circa mt. 2,70 è suddiviso in quattro locali adibiti allo stoccaggio dei materiali di torrefazione caffè, disimpegnati tra loro a mezzo di corridoio. Attraverso una scala anch'essa in ferro si raggiunge il piano ammezzato adibito ad uffici, realizzato in corrispondenza e soppalcando gli ambienti a piano terra su detti, questi ultimi aventi altezza variabile, fin sotto la copertura a falde del capannone originario. Inoltre tali opere sono state realizzate a servizio dell'attività di torrefazione del caffè, tant'è che buona parte della superficie rimanente a piano terra, non interessata dai lavori sopra descritti è destinata a sala lavorazione. Ciò ha determinato un cambio di destinazione urbanistica da locale deposito a laboratorio di trasformazione di materie prime (torrefazione del caffè), riconducibile nella destinazione artigianale".
12.1. L'amministrazione comunale ha, quindi, preso atto che dal permesso di costruire n. 49 del 3.8.2007 prot. n. 1142 e dalla documentazione tecnica allo stesso allegata, entrambi relativi all'immobile oggetto di causa, si evince che il locale in questione era costituito da un unico ambiente adibito a deposito (quale destinazione urbanistica), per il quale con nota prot. n. 14171 dell'8.10.2007 veniva rilasciato anche il certificato di agibilità, evidenziando come per tutte le opere accertate nel corso del rammentato sopralluogo del 20.10.2015 non risultasse essere stato richiesto alcun titolo abilitativo né dai proprietari dell'edificio, né dalla società conduttrice dello stesso.
12.2. Alla luce delle predette risultanze istruttorie è stata, quindi, adottata la disposizione dirigenziale n. 5 del 27.1.2016 con la quale è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, alla odierna ricorrente, in qualità di conduttrice dell'immobile, e ai controinteressati, in qualità di proprietario e usufruttuario dello stesso, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
13. Parte ricorrente non contesta di non essersi munita di alcun titolo abilitativo prima di realizzare gli interventi descritti, ma deduce l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio giacché, a suo avviso, si verserebbe nell'ipotesi di opere eseguibili previa richiesta di una semplice D.I.A., trattandosi di un mutamento di destinazione d'uso che non avrebbe comportato nessuna trasformazione dell'aspetto esteriore dell'immobile, ma semplicemente una diversa distribuzione interna degli spazi al fine di ricavare l'area per la tostatura del caffè.
La società ricorrente ha, inoltre, affermato che la nuova destinazione artigianale impressa al fabbricato oggetto di causa sarebbe perfettamente compatibile con le destinazioni d'uso consentite dal P.R.G. per la zona "E1 agricola" nella quale lo stesso ricade.
14. Tali doglianze sono infondate e vanno disattese.
14.1. Osserva il Collegio che la realizzazione di un soppalco può ritenersi rientrare nel concetto di restauro o risanamento conservativo quando per le sue limitate caratteristiche di estensione e per le

modeste dimensioni sia tale da escludere la possibilità di creare un ambiente abitativo e, quindi, di incrementare le superfici o il carico urbanistico.
Al riguardo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene ad esempio che la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito o ripostiglio, all'interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume, né aumento della superficie utile, né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e non comporta una destinazione d'uso con esse incompatibile.
14.2. Tuttavia nel caso di specie si è in presenza di una chiara creazione di ulteriore superficie utile e della realizzazione di un cambio di destinazione d'uso (da deposito a artigianale), come confermato dalla estensione dell'opera e dalle finalità per le quali è stata posta in essere, circostanze entrambe non contestate neanche da parte ricorrente con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto da quest'ultima, per l'esecuzione dei predetti interventi sarebbe stato sicuramente necessario il previo rilascio del permesso di costruire, trattandosi di opere idonee a incidere sulle superfici e sulla categoria edilizia dell'immobile.
14.3.Tale ricostruzione del resto trova conferma proprio nella richiesta di accertamento di conformità prot. n. 3307 del 10.3.2016, presentata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, nella quale è prevista la demolizione del soppalco realizzato all'interno dell'immobile al dichiarato fine di conseguire la doppia conformità; richiesta che sotto tale profilo è stata considerata non ammissibile dal Comune resistente perché " condizionata all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità degli strumenti urbanistici", mentre il fabbricato da sanare dovrebbe essere *ab origine* conforme alla normativa urbanistica.
14.4. Pertanto nel caso di specie non sono ravvisabili elementi atti a configurare la denunziata erroneità dei presupposti dell'ordinanza n. 5 del 2016 poiché l'ordine ripristinatorio contesta proprio l'assenza del titolo edilizio, certamente necessario nella fattispecie oggetto di controversia.
Appare, inoltre, opportuno rammentare che è onere del privato addurre elementi a giustificazione della legittimità del suo operato, mentre non è stata prodotta in giudizio neanche una denunzia di inizio di attività, nel caso di specie sicuramente occorrente anche a voler seguire, per assurdo, la tesi prospettata dalla stessa parte ricorrente.
14.5. Deve, infine, essere evidenziato che gli interventi oggetto di causa sono stati realizzati prima della normativa che ha portato alla graduale liberalizzazione delle opere interne (cfr. art. 3 t.u. n. 380 del 2001 come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), nella specie comunque non applicabile in ragione del principio *tempus regit actum*.
15. A tutte le predette considerazioni va aggiunta anche quella, richiamata dall'amministrazione procedente nel provvedimento di rigetto dell'istanza *ex* art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, del contrasto del cambio di destinazione d'uso da locale deposito a locale artigianale rispetto al disposto dell'art. 10, comma 1, delle N.T.A. del vigente P.R.G. ai sensi del quale la zona agricola "…comprende le aree destinate all'attività agricola nelle quali sono ammessi unicamente interventi funzionali alle esigenze della conduzione dei fondi…".
Né, peraltro, è dato comprendere per quale ragione parte ricorrente ritiene che il rilascio del permesso di costruire n. 49 del 3.8.2007 riguardante l'intero fabbricato sito alla via Bardascini n. 18, ivi compresa l'unità adibita ad uso deposito, avrebbe fatto venir meno la destinazione agricola dell'intera area in cui lo stesso ricade.
16. Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che sia l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 5 del 27.1.2016 che il provvedimento prot. n. 7658 del 31.5.2016 di rigetto della richiesta di conformità urbanistica siano immuni dai vizi dedotti da parte ricorrente.
17. Da ciò discende che qualora anche il provvedimento prot. n. 1660 delll'8.2.2016 di annullamento dell'autorizzazione unica ambientale n. 1 del 7.5.2015 non fosse immune dai vizi lamentati dalla società Nutis - come in parte già affermato nell'ordinanza cautelare n. 597 del 19.4.2016 con riguardo

alla dedotta incompetenza del S.U.A.P. del Comune a disporre l'annullamento dell'A.U.A., senza il coinvolgimento anche della Città metropolitana di Napoli - mancherebbe comunque il nesso di causalità tra tale ultimo provvedimento e i danni asseritamente patiti dalla ricorrente.
17.1. E, infatti, la mancanza di conformità urbanistica e l'impossibilità di addivenire ad una sanatoria degli abusi commessi implicanti anche il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da deposito ad artigianale, non avrebbero mai consentito alla società Nutis di continuare ad esercitare la propria attività artigianale e commerciale di torrefazione in Comune di Santa Maria La Carità, in via Bardascini n. 18, sebbene munita di A.U.A. valida ed efficace.
La società ricorrente, infatti, seppure titolare di autorizzazione unica ambientale, avrebbe comunque dovuto procedere alla delocalizzazione dell'attività, onde eseguirla in area con destinazione urbanistica compatibile con la stessa e in locali muniti dei prescritti titoli abilitativi, e non si sarebbe certo potuta esimere dal chiedere una nuova autorizzazione, attesa la evidente e stretta connessione della stessa con le caratteristiche dell'area nella quale viene insediata e svolta l'attività produttiva.
17.2. A tale dirimente considerazione va aggiunto che nessun affidamento si sarebbe potuto ingenerare in capo alla società ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale giacché la società Nutis era ben consapevole di avere eseguito delle opere implicanti modifica delle superfici e cambio di destinazione d'uso da deposito ad artigianale in zona agricola senza essersi munita di alcun titolo abilitativo.
Né il fatto che il Comune resistente non fosse immediatamente intervenuto per reprimere gli abusi può essere una circostanza che produce effetti favorevoli per il trasgressore, anche alla luce della considerazione che l'esercizio del potere repressivo da parte dell'amministrazione deve intendersi come inesauribile "siccome connesso alla doverosa e permanente cura dell'interesse pubblico presidiato" (cfr. in termini TAR Campania, Napoli, III, 27.8.2016, n. 4109)
18. Deve, infine, essere respinta anche la domanda di liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 non ricorrendone i relativi presupposti per le motivazioni già esposte.
19. Alla luce di tutte le considerazioni svolte deve essere, pertanto, respinta la domanda risarcitoria.
20. Appaiono sussistere eccezionali motivi, in considerazione dell'accoglimento della domanda cautelare e della sopravvenienza di circostanze di fatto nelle more del giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Marina Perrelli	Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO